

TITOLO STATUTO

SIGLA ST-00

REVISIONE 06

DATA 12-05-2021

**REDAZIONE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**APPROVAZIONE
L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

**AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE
L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

**ENTRATA IN VIGORE
12-05-2021**

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO, in sigla ACCREDIA, è un'Associazione originariamente costituita dalla fusione di SINAL e SINCERT, ed ha lo scopo di adeguare il Sistema di Accreditamento Italiano al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765 del 9 luglio 2008, di seguito denominato Regolamento.

L'Ente è un'Associazione senza scopo di lucro, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, che opera con il riconoscimento dello Stato e sotto la vigilanza istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché delle altre Pubbliche Amministrazioni che hanno contribuito alla sua designazione, secondo le rispettive competenze.

La durata dell'Ente è illimitata, salvo eventuale scioglimento, secondo quanto previsto ai successivi artt. 11, 12 e 29.

L'Ente si articola in Dipartimenti funzionali ai settori di accreditamento gestiti. L'istituzione, soppressione o accorpamento dei Dipartimenti, è deliberata dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole dei 2/3 dei propri Componenti.

ART. 2 SCOPI

L'Ente, nel rispetto dei principi del Regolamento, e ferme restando le competenze delle Pubbliche Amministrazioni nelle materie inerenti all'oggetto sociale, effettua l'accREDITAMENTO degli Organismi che svolgono valutazioni di conformità a norme tecniche, ed altre disposizioni regolamentari riconosciute dal mercato, su istanza degli Organismi medesimi. Ciò allo scopo di contribuire a migliorare la competitività e a promuovere il progresso tecnico ed economico, favorendo la libera circolazione delle merci, lo sviluppo sostenibile, la leale concorrenza tra gli operatori sul mercato, e la trasparenza nei rapporti tra produttori, utenti e consumatori, nonché il miglioramento dei prodotti e degli ambienti di vita e di lavoro.

L'Ente svolge l'attività di accREDITAMENTO sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, ITU/ETSI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, trasparenza e competenza tecnica.

L'attività di accreditamento di Organismi che effettuano valutazioni di conformità si svolge anche nei settori riservati, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti.

Fermi restando i principi di indipendenza, imparzialità, trasparenza e competenza tecnica, in tali settori l'Ente potrà utilizzare dipendenti delle Amministrazioni interessate, o valutatori da queste indicati, nelle forme consentite dalla Legge.

ART. 3

COMPITI OPERATIVI

In particolare l'Ente svolge i seguenti compiti operativi:

- verifica, con le più opportune forme di intervento, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dal conforme Regolamento Generale di cui al successivo art. 27 e sulla base di norme tecniche e guide applicative nazionali, europee ed internazionali, e di Regolamenti applicativi e prescrizioni proprie, che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità possiedano i requisiti prescritti e vigila sul mantenimento di tali requisiti nel tempo;
- opera in ambito volontario e, su incarico e sotto la vigilanza della Pubblica Amministrazione, svolge compiti di accreditamento, qualificazione e controllo negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante Convenzioni, che ne fissano limiti e condizioni;
- intrattiene rapporti con Organismi di accreditamento di altri Paesi, nonché con gli Organismi sovranazionali ed internazionali operanti in materia di accreditamento, anche al fine di promuovere e stipulare Accordi di Mutuo Riconoscimento o reciprocità, che si basano sui principi di leale collaborazione, evitando forme di concorrenza sleale; in particolare, nel rispetto del Regolamento, aderisce all'Infrastruttura Europea di accreditamento, EA, Internazionale, IAF e ILAC (e organismi simili), conformandosi ai rispettivi documenti e linee guida, e si sottopone alle verifiche inter pares da essi condotti, al fine di partecipare ai relativi Accordi di Mutuo Riconoscimento MLA EA e IAF e ILAC MRA;
- contribuisce a diffondere la cultura della valutazione di conformità, in ogni settore, quale elemento positivo per la qualità, la sicurezza, la tutela e la sostenibilità ambientale, economica e sociale;
- pubblica sul proprio sito internet e su altri mezzi a larga diffusione, le proprie procedure di accreditamento, le disposizioni attinenti alle attività di accreditamento e gli elenchi degli Organismi di Valutazione della Conformità accreditati, evidenziando gli eventuali provvedimenti di riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti.

L'Ente, nel rispetto delle norme che regolano le Associazioni, può svolgere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie ed ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento degli scopi sociali, purché non in contrasto con le regole relative all'accREDITAMENTO.

L'Ente, sulla base della legislazione vigente in materia, è dotato di un sistema di prevenzione dei reati.

ART. 4

SEDE

L'Ente ha sede legale a Roma, in Via Guglielmo Saliceto, 7/9.

Indipendentemente dall'articolazione in Dipartimenti, potrà istituire sedi operative anche in altri luoghi, qualora necessarie e/o funzionali per il conseguimento degli scopi sociali.

ART. 5

SOCI

I Soci dell'Ente si distinguono in:

- Soci di Diritto;
- Soci Promotori;
- Soci Ordinari.

Indipendentemente dall'appartenenza ad una delle predette tipologie, ai fini della garanzia dell'equilibrio tra le Parti interessate, così come disciplinata dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare per la definizione delle modalità di voto all'interno del Comitato di Indirizzo e Garanzia, con delibera dell'Assemblea, ciascun Socio è collocato in una delle seguenti categorie:

- Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e di ricerca;
- Organizzazioni rappresentative dei produttori di beni e servizi e degli esecutori di lavori;
- Associazioni dei Soggetti accreditati;
- Enti di Normazione nazionali, Associazioni di consumatori, di utilizzatori, per la protezione dai rischi e dell'ambiente; Soggetti fornitori di servizi di pubblica utilità; altri Soggetti interessati all'attività dell'Ente.

Ciascun Socio può appartenere ad una sola categoria. Il Socio che non condivide l'attribuzione deliberata dall'Assemblea, può recedere dall'Ente. In tal caso, il recesso avrà effetto immediato e non si applicano le restrizioni di cui all'art. 9 del presente Statuto.

ART. 6

SOCI DI DIRITTO

Sono Soci di Diritto i Ministeri firmatari del Decreto di designazione di ACCREDIA quale Ente Unico di Accreditamento.

Sono riconosciuti dall'Assemblea quali Soci di Diritto altri Ministeri che si avvalgono dell'Ente per le attività di accreditamento o di valutazione di conformità negli ambiti di propria competenza.

ART. 7

SOCI PROMOTORI

Sono riconosciuti Soci Promotori dell'Ente, tra quelli già Soci di SINAL e/o di SINCERT, gli Enti pubblici di rilievo nazionale diversi dai Ministeri, le Organizzazioni imprenditoriali presenti nel CNEL, le Società con struttura a rete di rilevante valenza nazionale nel settore delle *public utilities* e gli Enti di normazione UNI e CEI, nonché i Soggetti, aventi tali caratteristiche, che hanno partecipato al processo di avvio dell'Ente entro il 2010.

ART. 8

SOCI ORDINARI

Possono assumere la qualifica di Socio Ordinario, fatto salvo quanto previsto all'atto della costituzione, e a condizione di dimostrare un interesse diretto verso il complesso delle attività di accreditamento, con l'impegno a sostenerle:

- a) le Pubbliche Amministrazioni di livello nazionale, le Regioni e le Province Autonome;
- b) le Associazioni di Categoria rappresentative di specifici comparti produttivi o di servizi e le Società, in qualunque forma costituite, di rilevante valenza nazionale, operanti in servizi di pubblico interesse;
- c) le Associazioni, Enti, Istituzioni di rilevante valenza nazionale che hanno finalità statutarie di studio, ricerca, diffusione della cultura della valutazione della conformità;
- d) le Associazioni rappresentative a livello nazionale dei Soggetti che, in qualità di consumatori finali o intermedi, utilizzano i servizi degli Organismi accreditati, nonché le Associazioni di tutela dell'ambiente di rilevante valenza nazionale;
- e) le Associazioni di Soggetti accreditati.

Non possono essere Soci i singoli Soggetti accreditati, fatta salva la precedente lett. e).

Per ciò che riguarda Enti, Istituzioni, Associazioni o Società di rilevante valenza nazionale che, ai sensi del presente Statuto, possono essere qualificati come Soci, è ammesso che essi dispongano, nell'ambito della propria struttura organizzativa, di Laboratori e/o Organismi accreditati, purché la corrispondente attività sia meramente funzionale e non prevalente rispetto al complesso delle attività svolte.

L'ammissione di un nuovo Socio avviene attraverso richiesta presentata al Consiglio Direttivo, che verifica, con i criteri di dettaglio stabiliti nel Regolamento Generale di cui al successivo art. 27, la sussistenza in capo all'aspirante Socio dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al presente articolo ed alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 e successive modifiche ed integrazioni, e delibera in merito all'ammissione, anche sulla base di una valutazione che terrà conto delle finalità statutarie, dei requisiti morali, di rappresentatività nazionale, affidabilità e credibilità pubblica del richiedente, di eventuali sovrapposizioni o duplicazioni di rappresentatività, rispetto ai Soci esistenti.

Non si possono ammettere nuovi Soci dopo il 31 dicembre dell'anno che precede il rinnovo degli Organi.

Le deliberazioni adottate circa l'ammissione devono essere in ogni caso motivate e vanno comunicate all'Assemblea, nonché al richiedente a mezzo di raccomandata A.R. o altro strumento di notifica avente valore legale; esse sono oggetto di conferma da parte dell'Assemblea ai sensi del successivo art. 12, lettera j), nella prima seduta utile.

La presentazione della domanda di ammissione, deve essere firmata dal Legale Rappresentante del richiedente e comporta l'accettazione integrale ed incondizionata del presente Statuto e del Regolamento Generale di cui all'art. 27.

Il nuovo Socio dovrà versare la quota di ammissione, determinata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'ammissione diviene operante solo a seguito del pagamento della quota di ammissione e del versamento della quota sociale annuale per l'esercizio finanziario in corso.

I Ministeri Soci di Diritto sono esentati dall'obbligo di versamento della quota di ammissione e della quota sociale annuale.

Il diniego della domanda di ammissione legittima il proponente a chiedere che su di essa si pronunci l'Assemblea nella prima seduta utile.

ART. 9

RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualifica di Socio si perde per recesso o per esclusione.

Il diritto di recesso può essere esercitato in ogni momento da qualunque Socio. Il Socio che recede è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente.

Il recesso ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente a quello in cui viene esercitato, purché la comunicazione scritta pervenga almeno novanta giorni prima di tale data.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ed acquisito l'eventuale parere del Collegio dei Probiviri, può decidere l'esclusione di un Socio, qualora esso:

- sia moroso da non meno di dodici mesi nel versamento delle quote associative; il provvedimento di esclusione può essere adottato solo previa diffida scritta, con termine per adempiere non inferiore a trenta giorni;
- abbia perso i requisiti di Socio, oppure non sia più in grado di partecipare agli scopi dell'Ente;
- sia gravemente inadempiente rispetto alle norme dello Statuto, ai Regolamenti o alle deliberazioni dell'Ente;
- tenga un comportamento gravemente pregiudizievole nei confronti dell'Ente, in termini patrimoniali, morali o di pubblica immagine;
- si sia fuso in un altro Organismo, sia posto in liquidazione, ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali.

Prima di avviare il procedimento per l'esclusione, il Consiglio Direttivo invia al Socio una comunicazione di richiamo. Il Socio che contesta gli addebiti può adire il Collegio dei Probiviri, che esprimerà un parere non vincolante all'Assemblea chiamata a deliberare sulla proposta di esclusione.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al Socio per iscritto con raccomandata A/R o mezzo equivalente ed ha effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte del Socio.

Il Socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale.

Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere in restituzione i contributi versati a qualsiasi titolo, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

ART. 10

ORGANI DELL'ENTE

Sono Organi dell'Ente:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Comitato di Accreditamento;
- il Comitato di Indirizzo e Garanzia;
- il Collegio Sindacale;
- la Commissione d'Appello;

- il Collegio dei Probiviri;
- il Direttore Generale.

ART. 11

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, in quanto riunione dei Soci, costituisce l'Organo di indirizzo politico dell'Ente.

L'Assemblea è convocata a mezzo fax, e-mail, telegramma o raccomandata, comunque con l'adeguato riscontro della ricezione dell'avviso, anche fuori dalla sede legale, purché in Italia.

Lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci (ordinaria o straordinaria) è possibile in presenza, in videoconferenza o in modalità mista. In questi ultimi due casi, la verifica delle presenze avviene per mezzo di videocamera, o comunque nei modi consentiti dalla Legge. La riunione può anche essere videoregistrata. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, l'eventuale indicazione della piattaforma di collegamento, nel caso di svolgimento in videoconferenza, e l'Ordine del Giorno.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può essere elevato a centottanta giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, su conforme delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata altresì quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei Soci. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

I Soci partecipano in Assemblea con i Legali Rappresentanti, o con persona all'uopo delegata, anche rappresentante un altro Socio. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di tre Soci.

I Consiglieri, i Componenti del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri e del Comitato di Accreditamento, nonché i Dipendenti dell'Ente, non possono rappresentare i Soci, né ricevere deleghe.

I Componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere invitati all'Assemblea dei Soci.

I Componenti del Consiglio Direttivo designati dai Ministeri Soci di Diritto, in quanto portatori di interessi generali, possono rappresentare il Socio in Assemblea astenendosi dalle deliberazioni che li riguardano personalmente.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ente o da un Vice Presidente o, in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Generale o, in sua assenza, da altra persona indicata dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da Verbali redatti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, anche in forma sintetica.

L'Assemblea Ordinaria dell'Ente è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci di Diritto e/o Promotori e di almeno la metà dei Soci Ordinari.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei Soci di Diritto e/o Promotori e con qualunque presenza di Soci Ordinari. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei Soci di Diritto e/o Promotori e di due terzi dei Soci Ordinari. In seconda convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci di Diritto e/o Promotori e della metà dei Soci Ordinari. L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei presenti, purché con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci di Diritto e/o Promotori.

Per deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, di cui al successivo art. 29, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

ART. 12

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti attribuzioni:

- a) approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione sull'attività svolta;
- b) approva il budget previsionale ed il relativo programma di attività;
- c) determina su proposta del Consiglio Direttivo l'importo delle quote di ammissione dei nuovi Soci, e l'ammontare delle quote associative annuali e dei contributi straordinari eventualmente necessari per far fronte a specifiche iniziative di carattere eccezionale;
- d) concorre a comporre il Consiglio Direttivo. A tal fine stabilisce, entro il massimo di otto, il numero dei Componenti del Consiglio che vengono eletti dai Soci Ordinari come propri Rappresentanti;
- e) determina gli emolumenti ed i compensi da corrispondere al Presidente, ai Vice Presidenti, al Collegio Sindacale, ai Componenti del Consiglio Direttivo e per la revisione legale dei conti;
- f) nomina e revoca i Componenti del Collegio Sindacale e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, dispone l'incarico per effettuare la revisione legale dei conti;
- g) nomina e revoca il Presidente ed i Componenti del Collegio dei Probiviri;
- h) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Generale di Applicazione del presente Statuto e le successive modifiche;
- i) delibera sulle azioni di responsabilità contro Amministratori, Sindaci, Incaricati della revisione legale dei conti e Liquidatori;
- j) prende atto dell'adesione di nuovi Soci e del recesso di quelli esistenti; delibera circa l'esclusione dei Soci e sui ricorsi al diniego delle domande di ammissione;

k) richiede, quando ritenuto necessario, al Comitato di Indirizzo e Garanzia, un rapporto sulla coerenza della politica e/o sul funzionamento generale dell'attività di accreditamento dell'Ente;

l) delibera su qualsiasi altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti attribuzioni:

a) delibera sullo scioglimento dell'Ente, sulle modalità di devoluzione del patrimonio residuo e nomina i liquidatori, di cui al successivo art. 29;

b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto.

ART. 13 **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'Organo responsabile della gestione dell'Ente. Elegge il Presidente ed i Vice Presidenti, determinandone il numero, entro un massimo di tre, con facoltà di individuarli anche al di fuori dei propri Componenti.

Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente e dai Vice Presidenti, da un Rappresentante di ogni Socio di Diritto e Promotore, da un Rappresentante della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - qualora venga manifestato un interesse, per le attività di accreditamento - e da un numero massimo di otto Componenti eletti dai Soci Ordinari in Assemblea in base alle candidature pervenute. Tra questi, un numero massimo di tre è riservato alle Associazioni dei Soggetti accreditati, avendo cura di garantire le diverse tipologie di attività svolte sotto accreditamento. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili o ridesignabili.

I Componenti del Consiglio Direttivo devono dichiarare, a pena di decadenza, di non aver riportato condanne passate in giudicato per reati relativi al Codice Antimafia, al Codice Anticorruzione, al Codice del Consumo, al Codice degli Appalti, al Codice dell'Ambiente o sanzioni per inchieste instauratesi presso Autorità indipendenti (quali Agcm, Agcom, Anac, o altre Autorità assimilabili). Essi devono, in ogni caso, agire con obiettività per il perseguimento degli scopi sociali e, nel rispetto dei principi da tutelare, garantire di essere liberi da ogni indebita pressione commerciale, economica o di altro tipo che potrebbe compromettere la loro imparzialità ed indipendenza.

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da un massimo di cinque Componenti, ovvero ad uno o più dei suoi Componenti, che possono essere anche il Presidente o uno dei Vice Presidenti. Il Consiglio determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, con facoltà di impartire direttive all'Organo delegato ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

I Componenti eletti in rappresentanza delle Associazioni di cui all'art. 8, lett. e) non possono essere eletti Presidente, né ricevere deleghe.

Non sono comunque suscettibili di delega le materie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), l), n) e o), p), r) del successivo art. 14.

Il Consiglio Direttivo fornisce tempestiva comunicazione ai Soci di ogni atto riguardante le nomine di propria competenza.

Previa segnalazione scritta, inviata dal Presidente dopo due assenze consecutive senza aver fornito per iscritto giustificato motivo, il Consiglio Direttivo dichiara decaduti i Consiglieri che risultano ingiustificatamente assenti anche per la successiva riunione.

I Consiglieri decaduti possono essere sostituiti solo dai Ministeri, Soci di Diritto, per la residua durata del mandato. Analogo provvedimento di decadenza il Consiglio Direttivo assume per i Componenti degli Organi da esso nominati.

Il Consiglio Direttivo decade quando viene meno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Presidente, in tale caso, provvede a convocare con urgenza l'Assemblea Ordinaria e, nel frattempo, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione. In difetto, provvede il Collegio Sindacale.

I Soci di Diritto o Promotori designanti, così come la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, possono revocare i propri Rappresentanti nel Consiglio Direttivo e provvedere alla loro sostituzione. Il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione del nuovo Rappresentante, nella prima seduta utile.

In caso di impedimento o dimissioni di un Rappresentante dei Soci Ordinari, il seggio rimane vacante fino a nuova elezione, da parte della prima Assemblea successiva.

Un Consigliere eletto o designato nel corso del triennio cessa unitamente agli altri in carica, alla scadenza del mandato della consiliatura.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, a mezzo fax, e-mail, telegramma o raccomandata, comunque con l'adeguato riscontro della ricezione dell'avviso, da inviare personalmente a ciascun Consigliere ed a tutti gli aventi diritto di intervento, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono tenere in presenza, in videoconferenza o in modalità mista. In questi ultimi due casi, la verifica delle presenze avviene per mezzo di videocamera, o comunque nei modi consentiti dalla Legge.

L'avviso di convocazione deve specificare la data, l'ora, il luogo della riunione, o la piattaforma di collegamento nel caso in cui si svolga in videoconferenza, e l'Ordine del Giorno.

In casi di urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può essere effettuata almeno tre giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione. Il Consiglio Direttivo è altresì convocato dal Presidente o, in caso di rifiuto, dal Collegio Sindacale, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi Componenti.

Alle riunioni partecipa il Direttore Generale che, se presente, svolge funzioni di Segretario.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei Componenti in carica; non è ammessa delega. È consentita la presenza mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 14
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo provvede all'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente, con facoltà di compiere tutti gli atti, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, tranne quelli riservati dal presente Statuto, alla competenza dell'Assemblea o degli altri Organi dell'Ente.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) determina le direttive generali per l'attività dell'Ente ed esercita ogni e più ampio potere in ordine alla gestione ed all'amministrazione dell'Ente e del suo patrimonio, emanando, ove necessario, appositi Regolamenti e disposizioni;
- b) delibera sulle proposte di bilancio consuntivo e di budget previsionale da presentare annualmente all'Assemblea;
- c) approva, al termine di ogni esercizio, una relazione da sottoporre all'Assemblea sull'attività svolta e sul programma futuro dell'Ente;
- d) elegge, tra i propri Componenti, i cinque Membri che compongono, con il Presidente ed i Vice Presidenti, il Comitato Esecutivo;
- e) nomina e revoca il Presidente almeno sei Componenti del Comitato per l'Attività di Accredimento di cui al successivo art. 18, scelti al di fuori dei Componenti del Consiglio Direttivo stesso; determina, in accordo a quanto previsto al successivo art. 18, numero e competenze dei Comitati e SottoComitati Settoriali di Accredimento e ne nomina e revoca i rispettivi Presidenti ed i Componenti. Approva, inoltre, l'Elenco degli Esperti Tecnici aggregati ai Comitati o SottoComitati di Accredimento;
- f) nomina e revoca il Presidente ed i Componenti della Commissione d'Appello di cui al successivo art. 21;
- g) delibera sull'ammissione dei nuovi Soci e propone motivatamente all'Assemblea l'esclusione dei Soci;
- h) costituisce, al proprio interno, il Comitato di Coordinamento con le Amministrazioni Socie dell'Ente, di cui al successivo art. 20;
- i) valuta, sentito il Comitato di Indirizzo e Garanzia, le istanze di Organizzazioni ed Enti, non Soci dell'Ente, che, coinvolti in modo significativo nelle attività di accredimento, chiedono di partecipare ai lavori di tale Comitato, autorizzando il Presidente ad accettare la nomina di un Rappresentante;
- j) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore Generale, eventuali Vicedirettori generali ed i Direttori di Dipartimento di cui al successivo art. 23;
- k) disciplina l'attività dei Dipartimenti deliberando in merito all'istituzione, soppressione o accorpamento;
- l) determina gli emolumenti ed i compensi da corrispondere ai Componenti gli Organi dell'Ente, salvo quanto previsto all'art. 12, lettera e) e all'art. 15, lettera c);
- m) delibera la nomina e la revoca del personale dirigente e/o il passaggio alla qualifica dirigenziale di personale già in servizio, indicando le aree funzionali di rispettiva responsabilità;

- n) approva le procedure ed i Regolamenti interni relativi al funzionamento dei diversi Organi dell'Ente, eccezion fatta per l'Assemblea ed il Collegio Sindacale; propone all'Assemblea l'approvazione del Regolamento Generale di attuazione del presente Statuto e delle successive modifiche;
- o) delibera l'avvio di un nuovo schema di accreditamento, definendo il Dipartimento competente, ed eventuali criteri per le transizioni;
- p) delibera l'avvio dell'accREDITamento di nuovi schemi di valutazione della conformità;
- q) delibera in merito alle tariffe per l'attività di accREDITamento;
- r) delibera su tutte le iniziative che ritiene idonee al conseguimento degli scopi sociali.

In casi di estrema urgenza il Presidente può adottare, o proporre al Comitato Esecutivo, deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo. Tali delibere vanno in ogni caso sottoposte alla approvazione per conferma del Consiglio, nella prima seduta utile.

ART. 15 COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente dell'Ente. Per la regolarità delle sedute e la verbalizzazione si applicano le medesime regole previste per il Consiglio Direttivo.

Oltre alle competenze ad esso delegate dal Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo ha la funzione di approfondire le tematiche di competenza del Consiglio Direttivo, preparandone le delibere, con particolare riguardo per quelle di natura amministrativa e gestionale.

In particolare, il Comitato:

- a) predispose i documenti di bilancio e vigila sulla gestione del budget;
- b) su proposta del Presidente adotta nei casi di estrema urgenza deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporle alla approvazione per conferma del Consiglio alla prima seduta utile;
- c) determina, per il Direttore Generale e il personale dirigente, compensi ed eventuali attribuzioni aggiuntive, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.

Alle riunioni vengono invitati il Collegio Sindacale ed i Presidenti del Comitato di Indirizzo e Garanzia e del Comitato per l'Attività di AccREDITamento.

ART. 16 IL PRESIDENTE ED I VICE PRESIDENTI

Il mandato del Presidente e dei Vice Presidenti coincide con quello del Consiglio che li elegge. Essi possono essere rieletti per non più di una volta.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione. I sostituti restano in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente e/o Vice Presidente sostituiti.

Il Presidente:

- a) ha funzioni di rappresentanza istituzionale e politica dell'Ente;
- b) ha funzioni di legale rappresentanza dell'Ente nei confronti di Soci e di Terzi, anche in giudizio;
- c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e sulla osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari;
- d) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- e) esercita tutti gli atti e le funzioni previsti dal presente Statuto o che gli vengono delegate dal Consiglio Direttivo;
- f) promuove e sostiene azioni in giudizio in nome dell'Ente, sia esso attore o convenuto, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale o amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione; si costituisce parte civile nei processi in cui l'Ente sia offeso dal reato; rappresenta legalmente l'Ente anche in sede stragiudiziale; nomina e revoca Avvocati e Procuratori Speciali determinandone i poteri; transige controversie;
- g) rende esecutive, firmando i relativi documenti, le principali decisioni dei Comitati Settoriali di Accreditamento relative ai processi di accreditamento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente di età maggiore.

ART. 17

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti tutti iscritti nell'apposito Registro dei Revisori legali.

I Componenti del Collegio Sindacale devono dichiarare, a pena di decadenza, di non aver riportato condanne passate in giudicato per reati relativi al Codice Antimafia, al Codice Anticorruzione, al Codice del Consumo, al Codice degli Appalti, al Codice dell'Ambiente o sanzioni per inchieste instauratesi presso Autorità indipendenti (quali Agcm, Agcom, Anac, o altre Autorità assimilabili).

Il loro mandato è di tre esercizi e, durante tale periodo, può essere revocato dall'Assemblea solo per giusta causa.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397 c.c., secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica, alla scadenza del mandato della consiliatura.

In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal Sindaco di età maggiore.

Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e su tutte le altre materie attribuite dalla Legge al Collegio Sindacale delle Società per Azioni.

I Componenti del Collegio Sindacale, per esercitare il loro mandato, hanno potere di accesso, ispezione e controllo su tutta la documentazione contabile dell'Ente, anche disgiuntamente.

Le riunioni avvengono di norma ogni novanta giorni e possono svolgersi anche in videoconferenza; i Sindaci, inoltre, sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo ed alle Assemblee.

L'Assemblea può affidare al Collegio Sindacale la revisione legale dei conti, ovvero conferire autonomamente tale incarico ad un Revisore legale, iscritto nell'apposito Registro. La revisione legale viene effettuata secondo la disciplina prevista dalla Legge per le Società per Azioni.

Il Ministero dello Sviluppo Economico indica il nominativo del Presidente del Collegio Sindacale. In mancanza di tale indicazione, l'Assemblea individua un Presidente di comprovata esperienza amministrativa nel settore pubblico.

ART. 18

COMITATO DI ACCREDITAMENTO:

COMITATO PER L'ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO, COMITATI E SOTTOCOMITATI SETTORIALI DI ACCREDITAMENTO

Il Comitato di Accredimento opera in materia di accreditamenti, nel rispetto del principio della competenza tecnica e secondo le modalità di funzionamento indicate nel Regolamento Generale, nonché in conformità con quanto disposto da apposite procedure interne.

Il Comitato si articola in un Comitato per l'Attività di Accredimento ed in Comitati e SottoComitati Settoriali.

Il Presidente del Comitato per l'Attività di Accredimento può essere scelto al di fuori dei Comitati Settoriali e costituisce il collegamento tecnico con gli altri Organi dell'Ente e fra i Comitati Settoriali. Egli presiede e costituisce, unitamente ai Presidenti dei Comitati Settoriali e ad altri Soggetti individuati dal Consiglio Direttivo, il Comitato per l'Attività di Accredimento.

In particolare, il Comitato per l'Attività di Accredimento:

- a) su proposta della Direzione di Dipartimento competente o dei singoli Comitati Settoriali, predispone, aggiorna e verifica Regolamenti, procedure e prescrizioni in genere che regolano l'attività di accreditamento e li propone all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- b) vigila sull'andamento dell'attività dei Comitati e dei SottoComitati Settoriali, senza intervenire sulle singole deliberazioni;

- c) riesamina in termini generali l'attività svolta dai Comitati e dai SottoComitati Settoriali;
- d) può esprimere, su richiesta dei Comitati Settoriali, un parere tecnico a fronte di delibere che possono avere impatto sui requisiti di accreditamento o su altri temi sollevati;
- e) esprime un parere circa l'avvio dell'accREDITamento di nuovi schemi di valutazione della conformità.

I Comitati Settoriali agiscono per scopi omogenei, avendo come principale riferimento la pertinente norma di accREDITamento. Con apposita delibera del Consiglio Direttivo, possono essere costituiti SottoComitati settoriali di accREDITamento. Le regole di funzionamento dei Comitati e dei SottoComitati sono disciplinate, in modo uniforme, da appositi Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio nomina, per ciascun SottoComitato, un Presidente che viene invitato, senza diritto di voto, a partecipare alle riunioni del Comitato Settoriale di riferimento.

Ciascun Comitato o SottoComitato Settoriale è composto da non meno di tre Componenti, fra i quali viene individuato un Presidente. Sia il Presidente del Comitato per l'Attività di AccREDITamento, che i singoli Componenti dei Comitati e SottoComitati Settoriali, sono nominati dal Consiglio Direttivo, che ne determina il numero in funzione dell'organizzazione dei lavori e delle modalità operative dei Comitati Settoriali.

I Comitati Settoriali di AccREDITamento decidono, nelle aree di rispettiva competenza, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca degli accREDITamenti. I SottoComitati predispongono proposte di delibera, sulle pratiche di accREDITamento di propria competenza, per la successiva ratifica dei Comitati Settoriali.

La Presidenza dei Comitati Settoriali, e dei SottoComitati, operanti in ambiti regolamentati, di competenza della Pubblica Amministrazione, è affidata, salvo esplicita rinuncia dell'Amministrazione competente, a personale qualificato dipendente dall'Ente medesimo e da questo designato.

Tutti i Componenti dei Comitati devono garantire indipendenza di comportamenti ed imparzialità di giudizio e devono dichiarare, a pena di decadenza, di non aver riportato condanne passate in giudizio per reati relativi al Codice Antimafia, al Codice Anticorruzione, al Codice del Consumo, al Codice degli Appalti, al Codice dell'Ambiente o sanzioni per inchieste instauratesi presso Autorità indipendenti (quali Agcm, Agcom, Anac, o altre Autorità assimilabili).

Per ciascun Componente dei Comitati e SottoComitati Settoriali sono individuate le competenze tecniche specifiche nei diversi settori di intervento.

Non possono essere Componenti dei Comitati Settoriali, né dei SottoComitati o del Comitato per l'Attività di AccREDITamento, i proprietari o i soci dei Soggetti accREDITati o accREDITandi, coloro che rivestono un ruolo operativo, dirigenziale o di rappresentanza negli stessi, o coloro che appartengano, a qualunque titolo, alle Associazioni di rappresentanza dei Soggetti accREDITati o accREDITandi.

I Componenti dei Comitati e SottoComitati Settoriali non possono partecipare ad alcuna decisione relativa a Soggetti con cui abbiano avuto rapporti, in qualità di Amministratori, Dipendenti, Consulenti o Valutatori, negli ultimi tre anni, ovvero quando abbiano effettuato, nei riguardi dei Soggetti in esame, attività di valutazione ai fini dell'accREDITamento.

Tutti i Componenti dei Comitati e SottoComitati Settoriali e del Comitato per l'Attività di AccredITamento durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. Un Componente nominato nel corso del triennio cessa unitamente agli altri in carica, alla scadenza del mandato della consiliatura.

Le riunioni del Comitato per l'Attività di AccredITamento e dei singoli Comitati e SottoComitati Settoriali si possono tenere in presenza, in videoconferenza o in modalità mista. In questi ultimi due casi, la verifica delle presenze avviene per mezzo di videocamera, o comunque nei modi consentiti dalla Legge.

L'avviso di convocazione deve specificare la data, l'ora, il luogo della riunione, o la piattaforma di collegamento nel caso in cui si svolga in videoconferenza, e l'Ordine del Giorno.

Le riunioni del Comitato per l'Attività di AccredITamento e dei singoli Comitati e SottoComitati Settoriali sono regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà dei Componenti e non è ammessa delega. Le decisioni sono valide quando vengono approvate da almeno i due terzi dei presenti. Alle riunioni del Comitato per l'Attività di AccredITamento intervengono, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che se presente svolge funzioni di Segretario, ed i Direttori di Dipartimento preposti alle attività che fanno capo ai singoli Comitati Settoriali. I Direttori di Dipartimento, per gli ambiti di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di Segretario per i Comitati Settoriali, salva la possibilità di delegare Personale del Dipartimento.

Al fine di garantire flessibilità ed assicurare le necessarie competenze, i Comitati e SottoComitati Settoriali di AccredITamento possono essere integrati, per le attività istruttorie su specifiche pratiche, con Esperti Tecnici esterni, che partecipano alle riunioni fornendo un parere tecnico per la Delibera. La loro presenza non viene conteggiata, ai fini della verifica del numero legale.

L'Elenco degli Esperti Tecnici è approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 19

COMITATO DI INDIRIZZO E GARANZIA

Il Comitato di Indirizzo e Garanzia è l'Organo cui spetta il compito di esprimere il contributo dei Soci, nonché le proposte di altri Soggetti eventualmente interessati alle attività di accreditation, alla formulazione degli indirizzi operativi ed al buon funzionamento dell'Ente di AccredITamento, onde assicurare la competenza, la trasparenza e l'imparzialità del suo operato, così come prescritto dalla normativa applicabile.

Come tale, il Comitato, attraverso un documento pluriennale per gli obiettivi dell'Ente, con verifiche periodiche, esprime proposte e linee di indirizzo in ordine alle politiche, ai principi guida ed alle iniziative finalizzate al buon funzionamento dell'Ente, per le attività di accreditation e le problematiche correlate, esplicando la sua funzione in riferimento ai seguenti aspetti:

- a) validità ed efficacia dei processi di accreditation;

- b) assenza di alcun genere di discriminazione;
- c) imparzialità, indipendenza, trasparenza e riservatezza;
- d) effetti economici connessi con le attività di accreditamento.

I Componenti del Comitato di Indirizzo e Garanzia sono designati dai Soci in quanto portatori di interessi nelle attività di accreditamento, nonché segnalati da altri Soggetti, pure portatori di detti interessi, anche non Soci.

I Componenti del Comitato di Indirizzo e Garanzia devono dichiarare, a pena di decadenza, di non aver riportato condanne passate in giudicato per reati relativi al Codice Antimafia, al Codice Anticorruzione, al Codice del Consumo, al Codice degli Appalti, al Codice dell'Ambiente o sanzioni per inchieste instauratesi presso Autorità indipendenti (quali Agcm, Agcom, Anac, o altre Autorità assimilabili).

Il Presidente dell'Ente provvede alla loro sostituzione e revoca, su indicazione dei Soggetti designatori. I Componenti del Comitato espressi da Soggetti non Soci dell'Ente hanno la funzione di Osservatori e non hanno diritto di voto, né a gettoni di presenza o rimborsi spese.

La composizione del Comitato deve essere tale da assicurare l'equilibrata rappresentanza degli interessi delle diverse Componenti associative, nonché l'apporto e l'integrazione sinergica delle conoscenze, esperienze e competenze richieste in materia di accreditamenti e attività di valutazione di conformità in genere.

Le riunioni del Comitato di Indirizzo e Garanzia si possono tenere in presenza, in videoconferenza o in modalità mista. In questi ultimi due casi, la verifica delle presenze avviene per mezzo di videocamera, o comunque nei modi consentiti dalla Legge.

L'avviso di convocazione deve specificare la data, l'ora, il luogo della riunione, o la piattaforma di collegamento nel caso in cui si svolga in videoconferenza, e l'Ordine del Giorno.

Le riunioni del Comitato di Indirizzo e Garanzia sono validamente costituite con la presenza di almeno un terzo dei Componenti in carica.

Nelle decisioni del Comitato di Indirizzo e Garanzia va garantito l'equilibrio delle Parti interessate, senza che nessuna di esse possa predominare. In particolare, si terrà conto della classificazione dei Soci nelle quattro categorie, definite nell'art. 5 del presente Statuto.

Il Presidente del Comitato di Indirizzo e Garanzia è eletto dal Comitato medesimo, tra i propri Componenti. Egli assicura che le decisioni vengano assunte mediante una bilanciata rappresentanza degli interessi coinvolti nella materia discussa.

In particolare, per quanto attiene le deliberazioni del Comitato di Indirizzo e Garanzia di cui alla successiva lett. a) del presente articolo, le stesse sono assunte con il parere favorevole della maggioranza dei Rappresentanti di ciascuna delle quattro categorie prima indicate.

I Componenti del Comitato di Indirizzo e Garanzia durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. Un Componente designato nel corso del triennio decade unitamente agli altri in carica, alla scadenza del mandato della consiliatura.

Il Comitato, nel rispetto del Regolamento Generale di cui all'art. 27, può costituire Gruppi di Lavoro per l'approfondimento di tematiche che rientrano nei compiti affidatigli.

La partecipazione a suddetti Gruppi di Lavoro è aperta, sia ai Componenti del Comitato (o persone da essi designate), sia ad eventuali Esperti esterni, su invito del Presidente del Comitato.

Il Comitato di Indirizzo e Garanzia opera nei termini e con le modalità definite dal Regolamento Generale di cui all'art. 27, nonché in conformità a quanto disposto da apposito Regolamento interno, da sottoporre ad approvazione del Consiglio Direttivo.

In particolare, oltre a varare il Documento pluriennale, il Comitato:

- a) formula indirizzi ed esprime raccomandazioni di carattere generale, in materia tecnica e gestionale, per il miglior svolgimento delle attività di accreditamento, anche in merito a Regolamenti, procedure e prescrizioni che regolano suddette attività di accreditamento;
- b) verifica il recepimento e l'attuazione di tali indirizzi e raccomandazioni, nei termini e con le modalità all'uopo definite;
- c) collabora ed interagisce con il Consiglio Direttivo e con il Comitato di Accreditamento, tramite scambi di documenti ed appositi incontri.
- d) valuta l'analisi dei rischi per imparzialità dell'Ente, sviluppata a fronte della norma ISO/IEC 17011, e i relativi aggiornamenti e la propone all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Comitato non ha poteri di gestione, né potere di Sindacato sui singoli atti adottati dagli altri Organi dell'Ente; esso può, tuttavia, valutarne la rispondenza complessiva ai propri indirizzi e raccomandazioni.

Qualora il Comitato di Indirizzo e Garanzia ritenga che le proprie indicazioni vengano sistematicamente disattese da parte degli Organi aventi poteri esecutivi, può richiedere la convocazione dell'Assemblea, la quale provvederà ad assumere i provvedimenti del caso.

Alle riunioni del Comitato di Indirizzo e Garanzia partecipano, senza diritto di voto e con le funzioni loro attribuite dal Regolamento di cui all'art. 27, il Presidente ed il Direttore Generale dell'Ente (quest'ultimo, se presente, svolge funzioni di Segretario) ed il Presidente del Comitato per l'Attività di Accreditamento.

ART. 20

COMITATO DI COORDINAMENTO CON LE AMMINISTRAZIONI SOCIE DI ACCREDIA

Il Comitato svolge la propria funzione nell'ambito del Consiglio Direttivo ed ha lo scopo di svolgere attività di coordinamento tra le Amministrazioni interessate e coinvolte nell'attività dell'Ente, gli Organismi di Normazione tecnica e ACCREDIA.

Fanno parte del Comitato il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Ente, i Presidenti del Comitato per l'Attività di Accreditamento e del Comitato di Indirizzo e Garanzia, i Rappresentanti degli Enti di Normazione e tutti i Componenti del Consiglio Direttivo designati o appartenenti ai Ministeri e ad altre Pubbliche Amministrazioni. Alle riunioni sono invitati i Consiglieri espressi dalle Associazioni dei Soggetti accreditati; il Direttore Generale dell'Ente, se presente, svolge funzioni di Segretario.

Il Comitato dovrà occuparsi di formulare proposte al Consiglio Direttivo in ordine all'affidamento all'Ente di compiti di vigilanza, controllo ed accreditamento nel campo delle valutazioni di conformità in ambiti regolamentati, che dovranno formare oggetto degli affidamenti da parte delle Amministrazioni competenti. Sovrintende altresì all'attività di coordinamento dell'Ente con gli Organismi di Normazione tecnica italiana, quando siano necessarie valutazioni o interpretazioni delle normative tecniche settoriali. Il Comitato può al riguardo definire linee guida.

Le riunioni del Comitato sono convocate e presiedute dal Presidente dell'Ente, che può delegare permanentemente tale funzione ad un Membro del Consiglio Direttivo. L'attività del Comitato è disciplinata dal Regolamento di cui all'art. 27.

Per le modalità di convocazione e le maggioranze si rinvia a quanto stabilito per il Consiglio Direttivo.

ART. 21

COMMISSIONE D'APPELLO

La Commissione d'Appello è l'Organo deputato ad esaminare e deliberare sui ricorsi che vengono presentati avverso le deliberazioni assunte in materia di accreditamenti.

La Commissione è composta da un minimo di quattro, ad un massimo di otto Componenti. Essi sono individuati tra i Componenti del Comitato di Indirizzo e Garanzia, dal Consiglio Direttivo, che li nomina, indicando il Presidente, avendo cura di garantire i concetti di indipendenza ed imparzialità, nonché l'apporto delle competenze tecniche in materia di accreditamenti e problematiche correlate.

Alle riunioni può partecipare, solo su espresso invito del Presidente della Commissione di Appello, senza diritto di voto, anche il Presidente del Comitato Settoriale di Accreditamento che ha assunto la decisione oggetto di ricorso.

La Commissione opera nei termini e con le modalità di cui all'apposito Regolamento interno e con i criteri fissati con il Regolamento di cui al successivo art. 27.

Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della Commissione, d'intesa con il Direttore Generale che, se presente, funge da Segretario delle riunioni.

Le riunioni della Commissione d'Appello si possono tenere in presenza, in videoconferenza o in modalità mista. In questi ultimi due casi, la verifica delle presenze avviene per mezzo di videocamera, o comunque nei modi consentiti dalla Legge.

L'avviso di convocazione deve specificare la data, l'ora, il luogo della riunione, o la piattaforma di collegamento nel caso in cui si svolga in videoconferenza, e l'Ordine del Giorno.

Alle riunioni della Commissione d'Appello possono essere invitati altri appartenenti agli Organi dell'Ente, che tuttavia non partecipano alle deliberazioni sui ricorsi, che devono essere assunte, e motivate, dai soli Componenti della Commissione; la Commissione può altresì procedere ad ascoltare la Parte ricorrente, coloro che hanno partecipato alle fasi del provvedimento oggetto del ricorso, ed Esperti in grado di fornire apporti di competenza sulla materia in discussione.

ART. 22

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è l'Organo deputato ad esaminare e deliberare, con provvedimenti motivati ed inappellabili, sulle controversie, che ad esso vengono sottoposte dai Soci o dal Presidente dell'Ente, relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto, che emergono tra i Soci, ovvero tra i Soci, ex Soci e l'Ente, nonché tra i Soci e gli Organi dell'Ente.

Il Collegio agisce con il principio del contraddittorio. Previo esame delle memorie delle Parti, e dopo un'istruttoria riservata, delibera secondo le norme di diritto e quelle statutarie e regolamentari; il suo parere deve essere motivato per iscritto e riportato in apposito verbale.

Il Collegio ha un mandato di quattro anni, ed è composto da un Presidente, due Componenti effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea tra persone di specchiata moralità e reputazione, con conoscenza dei processi di accreditamento e valutazione della conformità, o con competenze di tipo giuridico. I Componenti svolgono il proprio ruolo senza compenso, ma hanno diritto al rimborso delle spese sostenute. Essi non possono ricoprire nessuna altra carica negli Organi dell'Ente e non possono essere individuati tra i Dipendenti o gli Ispettori in vigenza di incarico.

I Componenti del Collegio dei Probiviri devono dichiarare, a pena di decadenza, di non aver riportato condanne passate in giudicato per reati relativi al Codice Antimafia, al Codice Anticorruzione, al Codice del Consumo, al Codice degli Appalti, al Codice dell'Ambiente o sanzioni per inchieste instauratesi presso Autorità indipendenti (quali Agcm, Agcom, Anac, o altre Autorità assimilabili).

Le riunioni del Collegio dei Probiviri si possono tenere in presenza, in videoconferenza o in modalità mista. In questi ultimi due casi, la verifica delle presenze avviene per mezzo di videocamera, o comunque nei modi consentiti dalla Legge.

L'avviso di convocazione deve specificare la data, l'ora, il luogo della riunione, o la piattaforma di collegamento nel caso in cui si svolga in videoconferenza, e l'Ordine del Giorno.

Il Collegio si può dotare di un proprio Regolamento di funzionamento; in assenza di tale Regolamento, si seguono, in quanto applicabili, le regole di funzionamento della Commissione d'Appello.

Il Direttore Generale, a meno che a giudizio della maggioranza del Collegio sia coinvolto, per atti assunti al di fuori delle proprie competenze, nella controversia in esame, assiste il Collegio e partecipa alle riunioni senza diritto di voto, svolgendo le funzioni di Segretario e provvedendo a notificare a tutti i Soggetti interessati le deliberazioni.

ART. 23

DIRETTORE GENERALE E DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

Oltre alle funzioni ad esso esplicitamente attribuite dal presente Statuto e dal Consiglio Direttivo, al Direttore Generale dell'Ente, spettano le seguenti attribuzioni:

- a) curare l'attuazione delle delibere degli Organi Statutari;

- b) assicurare la gestione amministrativa conformemente agli atti approvati dagli Organi dell'Ente, esercitando tutte le funzioni e curando tutti gli adempimenti connessi, con facoltà di delegare parte di tali funzioni;
- c) assistere il Presidente nello svolgimento dei compiti istituzionali e di rappresentanza;
- d) svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, del Comitato di Indirizzo e Garanzia, del Comitato per l'Attività di Accreditamento, della Commissione d'Appello, del Comitato di Coordinamento con le Amministrazioni Socie di ACCREDIA e del Collegio dei Probiviri. Tale funzione, in caso di assenza o impedimento, può essere svolta anche da persona di volta in volta incaricata dall'Organo interessato;
- e) firmare congiuntamente al Presidente ed ai singoli Direttori di Dipartimento, per gli ambiti di rispettiva competenza, le delibere contenenti le decisioni dei Comitati Settoriali di Accreditamento.
- f) stabilire, per il personale non dirigente, l'inquadramento ed il conseguente trattamento economico, in conformità con le vigenti disposizioni in materia ed in applicazione del CCNL indicato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore Generale è responsabile della sorveglianza del Sistema di gestione dell'Ente, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.

I Direttori di Dipartimento rivestono la qualifica di Dirigente e sovrintendono all'attività tecnica delle aree di competenza, secondo l'organigramma predisposto dal Direttore Generale ed approvato dal Consiglio Direttivo.

Tale organigramma può prevedere, oltre alle aree di staff, collegate direttamente al Direttore Generale, anche aree funzionali, che possono essere sia interne ai dipartimenti, che trasversali.

I Direttori di Dipartimento hanno la responsabilità di gestire gli adempimenti tecnici ed i processi di accreditamento di competenza dei rispettivi Dipartimenti. Svolgono inoltre i compiti previsti dalle procedure interne, ed in particolare predispongono, per i rispettivi Comitati Settoriali, la documentazione relativa alle delibere in materia di rilascio, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti, nonché quelle relative a provvedimenti e sanzioni a carico dei Soggetti accreditati; selezionano, ciascuno nel proprio ambito di competenza, gli Ispettori. Tali compiti possono essere delegati ai Vice Direttori di Dipartimento, ove presenti.

I Dirigenti ed il Personale di ACCREDIA non possono avere incarichi di qualunque genere nei Soggetti accreditati o nelle loro Associazioni/Federazioni.

ART. 24

ISPETTORI

Gli Ispettori addetti all'attività di accreditamento, devono garantire l'assenza di conflitti d'interesse e, indipendentemente dal rapporto contrattuale che li lega all'Ente di accreditamento, sono selezionati, per gli ambiti di rispettiva competenza, dalle Direzioni di Dipartimento.

L'inserimento di nuovi Ispettori e la cancellazione dall'elenco sono approvati dal Comitato per l'Attività di Accreditamento.

Gli incarichi ispettivi vengono conferiti alle persone inserite in suddetto elenco dalla Direzione di Dipartimento competente, secondo le specifiche procedure.

ART. 25 **PATRIMONIO DELL'ENTE**

Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

- fondo costituito dai patrimoni conferiti da SINAL e SINCERT;
- quote di ammissione versate da parte dei Soci;
- eventuali erogazioni o contributi pubblici o privati;
- riserve costituite con gli eventuali avanzi di gestione.

I Soci, sia di Diritto, che Promotori o Ordinari, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente, neppure in caso di scioglimento.

ART. 26 **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo provvede alla formazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci secondo i criteri di redazione del bilancio stabiliti per le Società per Azioni. Ferma restando l'unitarietà del bilancio, al fine di favorire l'efficienza operativa ed il controllo di gestione delle diverse attività, i bilanci sono impostati per "centri di costo", in modo da fornire al Consiglio Direttivo la possibilità di assegnare ai singoli Dipartimenti obiettivi programmatici.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione e la ripartizione tra i Soci di fondi e riserve.

ART. 27 **REGOLAMENTO GENERALE**

L'applicazione del presente Statuto è disciplinata da conforme "Regolamento Generale", approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 28 **PUBBLICAZIONI**

Oltre a quanto previsto all'art. 3, l'Ente rende pubblica ogni informazione utile relativa all'attività svolta ed alle valutazioni di conformità rilasciate dai Soggetti accreditati, di cui ha conoscenza.

L'Ente diffonde, infine, con strumenti idonei, pubblicazioni di carattere tecnico in materia di accreditamenti ed attività correlate, con lo scopo di promuovere le valutazioni di conformità accreditate e la conoscenza dell'attività dell'Ente tra le Parti interessate.

ART. 29 **SCIoglimento**

La proposta di scioglimento dell'Ente è presentata all'Assemblea Straordinaria, per iscritto e opportunamente motivata, dal Presidente o da almeno i due terzi dei Soci.

Deliberato lo scioglimento dell'Ente, secondo quanto previsto all'art. 11, l'Assemblea Straordinaria procede alla determinazione delle modalità di liquidazione, nominando uno o più Commissari Liquidatori e definendone i poteri.

Il patrimonio è devoluto ad Enti senza scopo di lucro aventi analoghe finalità o in beneficenza.

ART. 30 **COMPETENZA GIURISDIZIONALE**

L'Ente è sottoposto alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria della sede legale – ROMA.

ART. 31 **RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio al Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto di cui all'art. 27, al Regolamento n. 765/08, al Codice Civile e alle altre Leggi vigenti in materia applicabili.